

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 18 Luglio 2013****CIR13221****SM****Oggetto: qualificazione giuridica del cd contratto di raccolta latte.**

Con circolare del 16 Luglio scorso, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di contratto di trasporto per la raccolta del latte non lavorato, dal luogo ove operano i singoli allevatori ai siti produttivi delle aziende committenti.

Il Ministero ha affermato che in considerazione della particolare natura della merce trasportata (che è altamente deperibile), l'attività di raccolta del latte necessita di tutta una serie di operazioni strumentali e necessarie a scongiurare l'alterazione del prodotto, oltre che finalizzate al rispetto delle norme igienico sanitarie.

Più precisamente, una volta giunto dagli allevatori, il trasportatore è tenuto a svolgere una serie di operazioni preliminari quali, ad esempio:

- il controllo della temperatura e della freschezza del latte;
- il prelievo di campioni da analizzare presso il committente, soprattutto nei casi di sospette anomalie del prodotto;
- la registrazione dei predetti dati nell'apposito terminale in uso.

Lo stesso dicasi al momento dell'arrivo presso l'azienda committente dove, sempre a titolo di esempio, le operazioni accessorie al trasporto poste a carico del vettore sono state individuate:

- nell'attesa della pesatura della merce;
- nella consegna dei campioni di latte prelevati;

Inoltre, il vettore è tenuto allo svolgimento di tutte le operazioni documentali legislativamente previste (compresa la consegna al committente ed all'azienda produttrice dei documenti commerciali e fiscali scambiati in corso del rapporto).

Il Ministero del Lavoro ritiene che le operazioni prima elencate, essendo tutte strumentali ed accessorie alla raccolta ed al trasporto del latte, incombono sul trasportatore in base agli obblighi di custodia e di conservazione della merce trasportata a cui egli è tenuto secondo la disciplina del contratto di trasporto contenuta nel codice civile, ai sensi degli artt. 1683 e ss c.c..

Infine, il Ministero ha precisato che questi chiarimenti non influiscono sull'inquadramento del rapporto contrattuale del trasportatore nell'ambito del contratto di trasporto vero e proprio oppure nell'ambito dell'appalto di servizi, per il quale restano ferme le indicazioni date con la circolare n. 17 dell'11 Luglio 2012.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato

Cordiali saluti.